



COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaventiquattro addì **nove** del mese di **gennaio** alle ore **diciannove e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco
STEFANI Cristina
ANDREIS Fabio
FURLAN Monika
PERMER Matteo
VANOLI Francesco
DALRI' Mirco
MELCHIORI Maria Grazia
TONIOLLI Laura
ZANDONAI Matteo
ZANOTELLI Alessia
DORIGATI Salvatore
CALOVI Denny
LUCHIN Lucio
RISSER Claudio
LOTTO Alessandro
ZAPPINI Claudio
FILIPPI Giulia

assenti	
Giust.	Ingiust
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale avvocato Enrico Sartori
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Toniolli Laura nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Con il DM del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato spostato al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali a livello statale. In forza del paragrafo 6 del protocollo di Finanza Locale per il 2024 sottoscritto in data 7 luglio 2023, questo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento. Si ricorda che il medesimo termine è utilizzabile anche per l'approvazione di provvedimenti in materia di tributi e tariffe, eventualmente nei limiti di cui all'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993. Si pubblica anche la nota IFEL che ha commentato il DM in parola. In particolare, si sottolineano gli elementi evidenziati da IFEL in ordine alle motivazioni che costituiscono presupposto per l'approvazione del bilancio dopo il 31 dicembre 2023 alla luce delle nuove procedure di cui al DM 25 luglio 2023.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, il quale ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL. La richiesta di proroga, formulata a novembre dall'Anci e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio. Pertanto il comune di Mezzocorona ha approvato il bilancio 2024-2026 in giunta il 22 dicembre 2023 e portato poi in consiglio in data 09 gennaio 2024. Le motivazioni sono dovute alle difficoltà nel riscontrare da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021.

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove si prevede che *"in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

VISTA la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

VISTO che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e integrazioni, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 07-07-2023, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

Viste la deliberazione consiliare n. 29 del 29.07.2023, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

RICORDATO che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]"*.

CONSIDERATI i commi 819-826 (semplificazione delle regole di finanza pubblica) dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 in materia di definizione degli obiettivi di finanza pubblica, raggiungimento degli equilibri di bilancio, utilizzo del FPV e dell'avanzo di amministrazione.

RILEVATO che, dall'esercizio 2017 il Comune di Mezzocorona ha adottato il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 al D.lg. 118/2011), affiancando, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lg. 118/2011 il sistema di contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e adottando il piano dei conti integrato previsto dall'art. 4 del citato decreto.

RILEVATO inoltre che, con deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 13.12.2022, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 233-bis del D.lg. 267/2000 e secondo le modalità di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.lg. 118/2011), l'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.07.2023, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

CONSIDERATO che l'articolo 170 del D.lg. 267/2000 dispone che *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (omissis) Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*.

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.lg. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del documento unico di programmazione sia con riferimento alla sezione strategica che con riferimento alla sezione operativa. Mentre la sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazione ed alienazioni del patrimonio.

CONSIDERATO che gli artt. 9 e 10 del D.lg. 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.lg. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie.

PRESO ATTO di come al bilancio siano stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.lg. 118/2011, in particolare:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2023;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa;
- la relazione del revisore dei conti.

RILEVATO che, ai sensi del punto 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato 4/1 al D.lg. 118/2011, il piano degli indicatori di bilancio è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione e lo divulgano attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

CONSIDERATO che il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato elaborato sulla base della normativa summenzionata nonché sulla base dei principi generali previsti dal D.lg. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

VISTO il DUP 2024-2026 approvato con propria precedente delibera consiliare n. 01 dd. 09-01-2024;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con i relativi allegati, approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 291 del 22-12-2023. Gli stessi sono stati trasmessi ai consiglieri ai sensi dell'art. 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22.02.2018 e ss.mm..

VISTO l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Dato atto che l'Amministrazione comunale non ha determinato, per l'esercizio 2024, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per quanto concerne l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), e che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge

n. 296/06 si intendono prorogate le aliquote approvate per l'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 18 del 31.03.2021.

DATO atto che con separati specifici provvedimenti sono state assunte le deliberazioni in materia di tributi e tariffe per l'esercizio 2024, nello specifico:

- deliberazione della Giunta comunale n. 277 di data 12.12.2023 di approvazione delle tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura per l'anno 2024;
- deliberazione della Giunta comunale n. 292 di data 22.12.2023 di approvazione delle tariffe relative al servizio di trasporto pubblico urbano - Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. per l'anno 2024.

Rilevato che i provvedimenti relativi ai tributi ed entrate extratributarie collegati al ciclo dei rifiuti: ai sensi dell'articolo 3 comma 5quinquies dello stesso D.L., a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio. Questa disposizione (che deroga il principio generale di cui all'articolo 1 comma 683 della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente (a regime). In sostanza, dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

SPECIFICATO, ai sensi di quanto previsto dai commi 858-872 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che non ricorre l'obbligo di costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali, ai fini di accantonare nella parte corrente del bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità dei ritardati pagamenti a fronte di un Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2023 pari a -5,24 nel 1° trimestre, -6,20 del 2° trimestre e -6,81 nel 3° trimestre 2023.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 nonché del bilancio di previsione 2024-2026 e dei relativi allegati.

RICHIAMATA la discussione di cui al verbale di seduta.

PRESO ATTO del parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026, emesso in data 03-01-2024, nostro prot. 69 dd. 03-01-2024, espresso dal revisore dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D.lg. 267/2000.

VISTO il Regolamento di contabilità vigente ed in particolare gli artt. 6 e ss..

VISTO lo Statuto comunale.

ACQUISITI i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parere reso dal segretario comunale: avvocato Enrico Sartori"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Parere reso dal capo ufficio ragioneria e tributi: Sonia Giovannini"

Con voti favorevoli 10, astenuti 5 (gruppo consiliare Prospettiva Comune) e contrari 0, espressi in forma palese e resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente;

D E L I B E R A

1. **di approvare** il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, secondo gli allegati sub A) e B) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.lg. 118/2011, con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	cassa 2024	previsioni 2024	previsioni 2025	previsioni 2026
fondo di cassa inizio esercizio	2.000.000,00	-	-	-
utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-
fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti		121.797,12	159.039,00	159.622,00
fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			-	-
titolo 1 entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.517.050,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00
titolo 2 trasferimenti correnti	1.365.248,40	999.920,00	879.920,00	874.920,00
titolo 3 entrate extratributarie	2.024.790,00	1.944.040,00	1.910.040,00	1.911.040,00
titolo 4 entrate in conto capitale	20.976.446,96	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00
titolo 5 entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-
titolo 6 accensioni di prestiti		-	-	-
titolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
titolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
totale generale parte entrata	31.537.035,36	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

PARTE SPESA	cassa 2024	previsioni 2024	previsioni 2025	previsioni 2026
disavanzo di amministrazione				
titolo 1 spese correnti	6.261.431,49	5.438.217,72	5.321.459,00	5.318.042,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		159.039,00	159.622,00	159.622,00
titolo 2 spese in conto capitale	12.160.913,50	4.816.065,00	3.997.065,00	2.062.085,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
titolo 3 spese per incremento attività finanziarie	9.661.628,00			
titolo 4 spese per rimborso prestiti	73.845,00	73.845,00	73.845,00	73.845,00
titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
titolo 7 servizi per conto terzi e partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
totale generale parte spesa	30.811.371,99	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

2. **di approvare** la nota integrativa al bilancio di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/20111, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato C);
3. **di dare atto** che il revisore dei conti in data 03-01-2024, nostro prot. 69 dd. 03-01-2024 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole al bilancio di previsione 2024-2026 e documenti allegati, come sopra rappresentato;
4. **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.lg. 267/2000, il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Mezzocorona, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", nonché, nella medesima sottosezione, anche il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
5. **di trasmettere** il bilancio di previsione 2024-2026 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12/5/2016, art. 5 nonché al tesoriere comunale;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

Deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 09-01-2024

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dall'11.01.2024 al 21.01.2024).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Laura Toniolli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente